

## *Sentenza della Corte di Cassazione del Regno 11 gennaio -12 febbraio 1932*

La Corte di Cassazione del Regno, I Sezione civile — composta di S. E. Petrone gr. uff. Silvio, Presidente di Sezione, e degli Ill.mi signori Consiglieri: Granello comm. G. B. Leone, Messina comm. Nicola, Casati comm. Ettore, Ricci gr. uff. Giulio, Carlizzi comm. Giuseppe, Ferrara comm. Andrea, — ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Borghese don Marco, Duca di Bomarzo, don Orazio e donna Anna Maria, Contessa Provana del Sabione, fu Francesco, donna Francesca Salviati ved. Borghese e Kambo avv. Carlo, quale tutore della minorenni Borghese Anna Maria fu Pio, tutti quali eredi del fu Don Francesco Borghese Duca di Bomarzo, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Gaetano Grisostomi Marini, on. prof. Giuseppe Grassi e Ugo Battaglia, e domiciliati elettivamente nello studio dell'avv. Battaglia in Roma, via Condotti 61, in virtù dei mandati speciali 17 giugno 1931 notaio Monti di Borgo S. Lorenzo; 19 giugno 1931 notaio Buttaoli di Roma e 19 stesso mese, notaio Teppati di Torino: ricorrenti; contro l'Università Agraria di Bomarzo, in persona del Commissario Prefettizio sig. Dio Cardarelli, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Roberti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour 10, per mandato speciale 13 luglio 1931 notaio Fornaciari di Vetralla controricorrente.

Visto il ricorso, proposto per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione speciale controversie sugli usi civici 10-24 aprile 1931 (reg. esente);

Udita la relazione della causa fatta da S. E. Petrone all'udienza dell'11 gennaio 1932;

Uditi gli avvocati Grisostomi Marini, Grassi e Battaglia pei ricorrenti e l'avv. Roberti pel controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero in. persona dell'avvocato generale S. E. Nucci gr. uff. Achille per l'accoglimento parziale del ricorso;

La Corte di Cassazione osserva:

*IN FATTO*: che con atto per notaio Borgassi di Viterbo del 19 giugno 1868, fu stipulato un contratto di transazione col quale il principe Borghese, in corrispettivo della rinuncia, fatta dal comune di Bomarzo dei pretesi diritti di pascere, fidare, ghiandare e seminare e di ogni altro diritto dedotto e da dedursi sopra i beni del principe nel territorio di Bomarzo, cedeva l'intera tenuta denominata Poggi e Chia o Colle Casale, compreso il Puntone della Marinara, eccettuati i molini e i fabbricati, oltre l'intera tenuta di Montecasoli o Serraglio e venti rubbia della tenuta Colonna. E poiché sulla tenuta di Monte Casale gravava un canone di scudi 180 a favore del Marchese del Grillo e sull'altra tenuta di Poggi di Chia o Colle Casale gravava la servitù di pascolo promiscuo coi bomarzesi a favore dei chiani, il principe Borghese, in compenso di questi due oneri, si obbligava a pagare scudi 5000. Si impegnava inoltre a dare, a titolo di donazione, 20 rubbia di grano per la povera gente. Il Principe attestava poi che, le terre cedute erano di sua proprietà e libere da ogni altro peso o ipoteca, dichiarandosi, in caso contrario, tenuto alla evizione nella più ampia forma e alla rifusione dei danni.

Che alcuni cittadini di Bomarzo nel 1889 convennero il principe Borghese avanti alla Giunta di Arbitri di Viterbo, chiedendo che fosse dichiarata la esistenza degli usi civici spettanti ai bomarzesi sui fondi del Borghese, e questi a sua volta, con citazione 2 agosto 1889, assumendo che con l'atto di transazione del 9 giugno 1868 erano stati affrancati gli usi civici di pascolo, di fida e ogni altro diritto dedotto e da dedursi dai bomarzesi, i quali ciò non pertanto erano tornati in massa nella tenuta Colonna a seminare e a pascolare, chiese alla Giunta di Arbitri la dichiarazione che tutti i suoi beni posti in. territorio di Bomarzo; e segnatamente la tenuta Colonna, erano liberi da ogni diritto civico. Ebbe così luogo una lunga serie di giudizi, nei quali fu finalmente pronunciata, in grado di rinvio, la sentenza del 3—15 marzo 1902, dalla Corte d'appello di Perugia con cui fu respinta l'eccezione di lesione enormissima dedotta dal comune di Bomarzo contro la transazione del giugno 1868, che fu mantenuta ferma,

avvertendosi però che restavano ancora da risolversi le questioni di cui alle citazioni introduttive dei giudizi, cioè da parte del principe Borghese quella di ottenere la dichiarazione di liberazione delle sue terre per avere adempiuto alle obbligazioni assunte con l'atto di transazione, e da parte del Comune e dei naturali di Bomarzo quella che invece il principe Borghese non avrebbe dato esecuzione completa alla transazione.

Che intanto l'Università Agraria di Chia, frazione di Bomarzo, istituiva giudizio davanti la stessa Giunta di Arbitri contro il Comune per ottenere il riconoscimento in favore dei chiani degli usi civici esclusivamente di semina, di legnatico e di pascolo estivo, oltre quello di spigare sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, e particolarmente sulle terre vocabolo Torre Casale o Prati del Signore, quale tenuta era stata oggetto di cessione a favore del comune di Bomarzo da parte del principe Borghese con l'atto di transazione del giugno 1868. La Giunta di Arbitri accolse le domande dell'Università Agraria di Chia per quanto riguarda la esclusività a favore dei frazionari di Chia degli usi civici di pascolo; spiga e legnatico sulla tenuta suindicata, e relativamente al diritto di semina ammise l'Università di Chia a provare con testimoni che i frazionisti di Chia avevano sempre sulla tenuta medesima esercitata la semina a turno di terzeria e con la corrisposta del quinto dei prodotti all'ex feudatario. Avendo il Comune di Bomarzo appellato da quella sentenza, il principe Borghese interveniva volontariamente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'Università Agraria di Chia, associandosi con ciò all'appellante comune di Bomarzo. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 9 settembre 1915, rigettò le eccezioni del comune di Bomarzo e dell'intervenuto principe Borghese, ritenne che giustamente la Giunta di Arbitri aveva deciso essere accertata, in base dei documenti, l'esistenza ed il continuato possesso esclusivo negli abitanti di Chia degli usi civici di pascolo estivo, legnatico e spiga; e quanto al diritto di semina, pur rilevando la importanza di un atto autentico del visitatore apostolico in data, 9 novembre 1704, notava che, per maggiore conferma e chiarimento, fosse da mantenersi ferma la prova testimoniale ammessa dalla sentenza appellata, che sostanzialmente confermava.

La lite però, fra il comune di Bomarzo ed la frazione di Chia non ebbe seguito, perché con atto 9 dicembre 1919, si addivenne a una transazione, in forza della quale il comune di Bomarzo, a tacitazione dei diritti della frazione di Chia sulla tenuta di Colle Casale o Poggi di Chia, cedeva all'Università Agraria di Chia ha. 31,26,62 della tenuta stessa, facendosi in quell'atto, in cui non intervenne il principe Borghese, espressamente salvo il comune di Bomarzo ogni diritto contro questo ultimo, che gli aveva ceduti i fondi in parola liberi da ogni servitù mentre esisterebbero su essi le servitù riconosciute dalle succitate sentenze della Giunta di Arbitri e della Corte di Appello.

Che il principe Borghese, in base al R. decreto legge 22 marzo 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici, a seguito e in dipendenza della sentenza della Corte di appello di Perugia del 15 marzo 1902, chiese al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, con ricorso notificato il 28 luglio 1926, al comune di Bomarzo, che, avendo adempiuto agli obblighi tutti di cui all'atto di transazione del giugno 1868, fossero dichiarati liberi da qualsiasi uso civico i suoi beni siti in territorio di Bomarzo.

Che l'Università Agraria di Bomarzo, frattanto costituitasi, con ricorso del 22 maggio 1926, aveva chiesto allo stesso Commissario regionale l'accertamento e la liquidazione degli usi civici gravanti su tutti i fondi siti in territorio di Bomarzo, in confronto dei rispettivi proprietari, ivi compreso il principe Borghese; e nella udienza in cui venne a discussione la causai promossa dal principe Borghese, domandò la riunione della medesima a quella suaccennata, istituita da questa Università. Il Commissario regionale respinse l'istanza di riunione delle due cause, provvedendo sulla domanda proposta dal principe Borghese, accolse in ogni parte la domanda stessa, dichiarando liberi ed esenti da ogni diritto civico i beni posti nel territorio di Bomarzo, già appartenenti al principe Domi Marcantonio Borghese e ora agli eredi di lui, ingiungendo al Comune e all'Università Agraria di Bomarzo, quali rappresentanti di quella popolazione, di astenersi da qualsiasi atto contrario alla detta libertà.

Che avverso quella decisione propose appello l'Università Agraria di Bomarzo, e la Corte di Roma, con pronunziato del 10—14 aprile 1931, accoglieva per quanto di ragione il

gravame e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che il giudizio promosso dal principe Borghese col ricorso del 28 luglio 1926 dovesse rimanere sospesa nel merito fino all'esito di quello che forma oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma del 9 settembre 1915. Rinvia le parti davanti al Commissario regionale che avrebbe provveduto anche sulle spese di quel grado del giudizio.

Che contro tale sentenza i principi Borghese hanno interposto ricorso per cassazione per quattro motivi.

*IN DIRITTO:* osserva che col primo motivo del ricorso si lamenta che la Corte di appello, non. abbia pronunciato, dichiarando anzi di voler lasciare impregiudicata la relativa questione, sulla domanda di riunione della presente causa a quella promossa dall'Università Agraria di Bomarzo con l'atto del 22 maggio 1926 quale istanza; respinta dal Commissario regionale, era stata riproposta in appello dalla suddetta Università.

La censura è fondata. Trattandosi di una questione pregiudiziale, la Corte avrebbe dovuto deciderla prima di passare all'esame del merito; e non rimandarne la pronuncia a seguito di siffatto esame.

Questa anti giuridica ed illogica inversione degli elementi del giudizio, porterebbe senz'altro all'annullamento della sentenza, senza che occorresse procedere all'esame delle altre censure mosse ad essa col ricorso.

E' però bene rilevare anche quanto segue : l'atto di transazione, interceduta nel 1919 fra i rappresentanti della frazione di Chia e il comune di Bomarzo, e al quale rimase completamente estraneo il principe Borghese, se pose termine, nei rapporti della frazione di Chia. col Comune di Bomarzo, al giudizio fra loro pendente sulla esistenza degli usi civici di semina, pascolo e legnatico a favore dei suddetti frazionisti sulla tenuta di Poggi di Chia o Colle Casale, ceduta dal principe Borghese al comune di Bomarzo con l'atto del 19 giugno 1868 a rogito Borgassi, non mise fine allo stesso giudizio nei rapporti del principe Borghese, che in quel giudizio era intervenuto proponendo deduzioni e difese, e precisamente impugnando la sussistenza dei suindicati usi civici. E poiché anche nel presente giudizio gli eredi del principe Borghese insistevano nella su accennata impugnazione, la sentenza denunziata, stante la pendenza dell'altro giudizio nei riguardi di costoro, non poteva prendere in esame e decidere la questione sulla sussistenza o meno dei suaccennati diritti civici.

La Corte di Appello però rinviando, come ha rinviato e doveva rinviare, la presente causa per il corso ulteriore al giudice di primo grado, il quale si trovava già investito della cognizione dell'altro giudizio in virtù della sentenza svenunciata della Corte di Appello di Roma del 9 settembre 1915, non avrebbe dovuto, come ha fatto, disporre la sospensione del presente giudizio, fino a che quell'altro non avesse termine con sentenza passata in giudicata; rendere possibile al Commissario regionale (giudice di prima istanza) di provvedere con la stessa sentenza con cui avrebbe pronunciato definitivamente sulla esistenza degli usi civici sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, anche sulla evizione lamentata dal comune di Bomarzo contro il Principe Borghese, ed evitare così che si prolungasse; anche oltre il necessario, un giudizio che pende già da molti anni.

*P.T.M.*

*ACCOGLIE* il ricorso; cassa la sentenza della Corte di appello di Roma. del 10—24 aprile 1931, e rinvia la causa alla medesima Corte, la quale provvederà anche sulle spese di questo grado.

Ordina la restituzione del deposito.

Così deciso in Camera di Consiglio della I Sezione civile dell'11 gennaio 1932—X.

Petrone — Granello — Messina — Casati — Ricci — Carlizzi — Ferrara — Cipriani,  
*cancelliere.*

*Pubblicata all'udienza del 12 febbraio 1932—X. — Il Cancelliere di Sezione: CIPRIANI*